

COMUNE DI ISONE



REGOLAMENTO DEL CIMITERO E DELLA CAMERA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEL CIMITERO E DELLA CAMERA MORTUARIA

Capitolo I – L'amministrazione e l'organizzazione

Art. 1

Base legale

L'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e le norme generali (capitolo 6) della raccolta delle leggi concernente la sanità, assistenza sanitaria e intervento sociale.

Art. 2

Oggetto

Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a disciplinare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza, le tariffe e il disciplinamento della polizia funeraria del cimitero di Isona. Sono riservate le disposizioni di legge speciali cantonali e federali.

Art. 3

Competenze

Il cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi attraverso i quali vigilano per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Art. 4

Delega

Il Municipio ha facoltà di delegare, alle proprie maestranze, a un custode o a terzi la sorveglianza, la manutenzione, le opere di sepoltura, le opere di miglìoria, incarichi amministrativi, apertura e chiusura cancelli, e può disporre l'attribuzione di mandati speciali nel rispetto dei requisiti di legge.

Art. 5

Registro inumazioni

La Cancelleria comunale tiene il piano di sepoltura, lo scadenziario e il registro delle inumazioni con i seguenti dati:

- Il numero ed il genere della tomba o loculo cinerario attribuito;
- Il cognome e nome, luogo d'attinenza, data di nascita, data di morte del defunto;
- Indirizzo dei concessionari conformemente all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale;
- Eventuali esumazioni o abbandoni di tombe o loculi.

Capitolo II - La suddivisione del cimitero e concessioni

Art. 6

Suddivisione del cimitero

Il cimitero è suddiviso in:

- campi comuni per sepoltura;
- loculi per urne cinerarie (massimo 3 urne per loculo);
- ossario comunale.

Art. 7

Tempistica concessioni

- campo comune per sepoltura: 20 anni non rinnovabile;
- loculi per urne cinerarie: 20 anni, rinnovabili al massimo due volte;
- ossario comunale senza scadenza.

Art. 8

Campi comuni per sepolture

Per le sepolture in campo comune, le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o da chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

La concessione di un'inumazione ha la scadenza di 20 anni non rinnovabile.

Dove fosse già sepolta una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno in conformità a quanto previsto all'articolo 19.

La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data di sepoltura della salma.

Art. 9

Loculi per urne cinerarie

In ogni loculo possono essere depositate un massimo di 3 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi depositi nei loculi.

La concessione di un loculo ha una scadenza di 20 anni rinnovabile al massimo due volte mediante il pagamento della tassa di rinnovo.

La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della prima urna cineraria.

I costi per la sigillatura, l'incisione o l'iscrizione delle epigrafi (nome, cognome, data di nascita e di morte), come pure per la posa di fotoceramiche, vasi portafiore o simboli religiosi sono a carico del concessionario. Il carattere di iscrizione, il modello per la foto, il modello del vaso portafiore, i simboli religiosi o eventuali altre epigrafi devono osservare le modalità stabilite dal Municipio.

L'attribuzione dei loculi avviene dall'alto verso il basso, seguendo la numerazione progressiva risultante dalla planimetria del Cimitero.

Art. 10

Ossario

Nell'ossario vengono depositati i resti provenienti dalle esumazioni, a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse.

Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dal cinerario comunale giunte in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedano espressamente la deposizione. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono a carico del Comune.

Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, il Municipio può procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario inglobando tutti i resti e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del Comune.

Art. 11

Applicazione

Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista. Le concessioni non sono trasferibili. In caso di richiesta di trasferibilità, occorre applicare la procedura di abbandono, vedi art. 31 ed iniziare una nuova procedura di richiesta di concessione.

Il Municipio avrà cura di salvaguardare l'estetica e l'ordine.

Contro abusi e stonature esso ha il diritto e il dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche con costi a carico degli interessati.

Art. 12

Effetto della concessione

Il cimitero comunale è di proprietà del Comune di Isole. Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale sul terreno ma solo un diritto personale; tali diritti non possono essere in nessun caso alienati, pignorati o sequestrati. Restano riservati i trasferimenti in conformità al diritto di successione.

Per necessità di sistemazione o di modifica del cimitero o per altre ragioni d'interesse pubblico il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella o loculo concesso. Il concessionario riceverà una sistemazione equivalente e il Comune si assumerà tutti gli oneri relativi alla traslazione dei resti come pure alla ricostruzione della tomba o loculo.

Capitolo III – I monumenti funebri e le lapidi

Art. 13

Obbligo allestimento

Al concessionario di una sepoltura è intimato l'obbligo di allestire un monumento funebre entro 2 anni dalla sepoltura.

In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria ed a inoltrare agli eredi le spese per l'allestimento.

Art. 14

Posa lapidi sui muri

Sui muri del cimitero non possono essere posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc.

Unica eccezione è prevista per il muro del cimitero che si trova a destra, entrando, dove potranno essere applicate lapidi di tombe levate dopo i 20 anni.

Potranno essere posate unicamente lapidi di dimensioni e spessore stabiliti dal Municipio.

Sulla lapide potrà essere aggiunto un vaso di fiori delle dimensioni stabilite dal Municipio.

Il punto di posa della lapide sarà deciso dal Municipio.

Queste si potranno lasciare fino a completamento della superficie del muro. In caso di necessità per far posto a lapidi di più recente data, dovranno essere levate quelle di più vecchia data, in caso di parità, la prima che si incontra entrando sulla destra del cimitero.

Sono applicate per analogia le disposizioni dell'art. 25.

Altre eccezioni a questo articolo possono avvenire unicamente previa autorizzazione del Municipio.

Art. 15

Dimensione monumenti funebri

Per l'allestimento di croci o altri ricordi funebri, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle tombe, occorre inoltrare alla Cancelleria comunale una richiesta ufficiale scritta. Dopo attenta analisi verrà rilasciata, previo pagamento della specifica tassa, la relativa autorizzazione. Le dimensioni dei monumenti funebri non dovranno superare cm 130 d'altezza. Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dalla Cancelleria comunale.

In caso di inosservanza e/o errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, far rimuovere e mettere a norma i monumenti funebri posati erroneamente.

Capitolo IV - Le scadenze delle concessioni

Art. 16

Tombe in campo comune

Trascorso il periodo di concessione (20 anni) il terreno torna a piena disposizione del Comune che potrà disporre come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.
- c) Si procederà all'esumazione in base alla data della sepoltura più lontana nel tempo. In via del tutto eccezionale il Municipio può derogare.

Il Municipio, come da indicazioni all'art. 22, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- a) asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati;
- b) indicare la destinazione dei resti.

Importante: Il Municipio può concedere la deposizione delle ceneri dei resti esumati in una tomba esistente o in un loculo esistente occupato da un'altra urna, rispettando le normative contemplate nel presente regolamento. Non è ammessa la deposizione in loculi cinerari nuovi.

Art. 17

Loculi cinerari

Trascorso il periodo di concessione (20 anni) e, se esercitati, i periodi di rinnovo della concessione (massimo due volte 20 anni) il loculo cinerario torna a piena disposizione del Comune che potrà disporne come segue:

- a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato a tempo indeterminato;
- b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e posa di una nuova lastra frontale.

Il Municipio, come da indicazioni all'art. 22, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:

- a) ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, ecc.;
- b) ritirare le ceneri e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.

Importante: Il Municipio può concedere la deposizione delle ceneri dei resti provenienti da loculi giunti in scadenza in una tomba esistente o in un loculo esistente occupato da un'altra urna, rispettando le normative contemplate nel presente regolamento. Non è ammessa la deposizione in loculi cinerari nuovi.

Art. 18

Diritto ad inumazione

Nel cimitero comunale sono accolte le salme, i resti, le ceneri, le ossa:

- a) delle persone il cui ultimo domicilio era nel Comune,
- b) di patrizi o attinenti, non domiciliati nel Comune e deceduti fuori dalla giurisdizione comunale,
- c) delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio,
- d) delle persone non rientranti nelle categorie a), b) e c) previa autorizzazione del Municipio, a condizione che lo spazio lo consenta.

Art. 19

Struttura urne cinerarie e feretri per sepolture in terra

Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione, biologicamente degradabili e non contenenti sostanze inquinanti.

Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno; non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose.

Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terra cotta). Per l'utilizzo di altri materiali (pietra naturale, bronzo, rame, zinco) sarà obbligatoria la posa all'interno di contenitori in cemento precompresso debitamente sigillati.

Le norme del presente articolo si applicano senza eccezioni anche a tutte le salme provenienti da altre giurisdizioni, indipendentemente dalle norme vigenti in tali giurisdizioni.

Art. 20

Tumulazione in fosse separate

Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 21

Avviso di spurgo

Il Municipio, esaudite tutte le condizioni di scadenza come elencato negli articoli sopraindicati procederà all'avviso di spurgo tramite:

- a) avviso per forma scritta raccomandata agli eredi quando gli stessi sono rintracciabili per il tramite dell'ufficio controllo abitanti;
- b) avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale;
- c) avviso di spurgo pubblicato in cimitero;
- d) avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale Canton Ticino.

Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente degli spazi da spurgare. A partire dal 31esimo giorno, nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.

Art. 22

Rinnovo concessioni

Trascorso il periodo di concessione, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio. Il concessionario dovrà comunicare le sue volontà per iscritto entro 90 giorni.

Trascorso tale periodo il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente della superficie giunta in scadenza.

Le possibilità sono:

- a) rinnovo della concessione (dove possibile) previo il pagamento della relativa tassa;
- b) ritiro delle urne depositate nei loculi cinerari e deposizione in altro sito rispettando le normative contemplate nel presente regolamento;
- c) esumazione delle salme e urne sepolte in campo comune e deposizione in altro sito in conformità alle normative contemplate in questo regolamento.

E' sottinteso che le spese di asporto/esumazione dei resti sono completamente a carico dei concessionari.

Sono assunti dal Comune qualora vengano ottemperate le condizioni indicate negli art. 16 e 17.

Capitolo V - L'utilizzazione del cimitero

Art. 23

Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che per la loro natura non possono essere seguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nel cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 24

Disposizioni monumenti in pietra naturale

Le croci, le lapidi e i monumenti funebri dovranno essere realizzati e posati in modo da non costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone.

Sono vietati i cancelli, le croci ecc. dotati di punte acuminate.

Ogni danno, di qualsiasi specie, che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo provoca, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel cimitero.

Art. 25

Pulizia e manutenzione

La pulizia generale del cimitero è a carico del Municipio, tuttavia è fatto obbligo ai concessionari/proprietari di tombe e loculi di provvedere, a proprio carico, alla cura e pulizia dei monumenti funebri e dei loculi.

Qualora tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà ad un richiamo all'ordine tramite lettere e in mancanza di una pronta reazione da parte del concessionario in difetto, procederà d'ufficio addebitando le spese ai proprietari.

Materiali e detriti di ogni sorta, derivanti da lavori nel cimitero, vanno immediatamente allontanati da chi esegue le opere. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decorose.

Art. 26

Coltivazione fiori e arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi di basso fusto purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 100 cm.

Qualora le condizioni sopra esposte non fossero rispettate, il Municipio, previo avviso agli interessati ha la facoltà di adottare i provvedimenti che ritiene opportuni. Tali interventi saranno a carico dei concessionari. È vietata la piantumazione di alberi d'alto fusto.

Fiori posati in terra o sulla lamiera del muro o con altre modalità saranno rimossi dai responsabili comunali.

Art. 27

Accesso al cimitero

L'accesso al cimitero è libero. Di regola è sconsigliato l'ingresso al cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. È assolutamente vietata l'introduzione di animali (in particolar modo dei cani). Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del cimitero e di fissare orari d'accesso.

E' proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno del cimitero. Sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali, nonché quelli di ausilio alle persone invalide.

L'accesso fuori dagli eventuali orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale previo accordo con la Cancelleria comunale.

Art. 28

Servizio funerario

Il servizio funerario è di competenza e a carico degli eredi del defunto o di chi per essi. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non abbia nessuno che se ne possa occupare.

Art. 29

Deposizione di urne cinerarie

Per depositare le urne cinerarie, nei loculi cinerari o nelle tombe, è necessario il consenso del Municipio. La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla Cancelleria comunale.

Art. 30

Esumazione trasporto salme

Qualsiasi esumazione deve essere preventivamente approvata dal Municipio.

Per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura è necessaria l'autorizzazione dell'autorità sanitaria cantonale conformemente alle disposizioni del diritto cantonale. L'esumazione di cadaveri presentanti pericolo di contagio necessita dell'autorizzazione del medico cantonale in conformità alle disposizioni del diritto federale.

Il Municipio autorizza il trasporto delle salme in conformità alle disposizioni del diritto federale e cantonale.

Art. 31

Abbandono delle concessioni

Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura, la cui concessione non è ancora scaduta, dovranno inoltrare richiesta scritta al Municipio. L'abbandono della concessione comporta, a carico degli eredi, la sistemazione dei terreni o la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie in pietra naturale.

Il Municipio non riconosce alcun rimborso, né parziale né pro-rata temporis della tassa precedentemente pagata.

Art. 32

Infrazioni e danni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.00 a fr. 2'500.00. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, lapidi o fregi, posti all'interno del cimitero.

Art. 33

Doveri dell'addetto alla sepoltura

L'addetto alla sepoltura provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente regolamento. L'attribuzione di un sedime per la sepoltura è compito del Municipio o di chi da esso delegato.

La dimensione delle fosse è stabilita dal Municipio osservando eventuali norme igieniche o edili cantonali.

È fatto obbligo all'addetto alla sepoltura di ripristinare l'area adiacente ai lavori di inumazione in modo impeccabile.

È facoltà dell'addetto alla sepoltura scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie. È ammesso l'utilizzo di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

Capitolo VI - Tasse e tariffe

Art. 34

Tasse inumazione

Campo comune per sepolture :

- | | | |
|--|-----|----------|
| - per art. 18 lett. a) (domiciliati) | | gratuito |
| - per art. 18 lett. b) (attinenti / patrizi non domiciliati) | Fr. | 1'000.00 |
| - per art. 18 lett. c) e d) (altri) | Fr. | 2'000.00 |

Sepoltura di urne sopra salma: campo comune

- | | | |
|-------------------------|--|----------|
| - per ogni urna deposta | | gratuito |
|-------------------------|--|----------|

Loculi per urne cinerarie (20 anni)

- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| - per prima urna di cui art. 18 lett. a) | Fr. | 200.00 |
| - per ogni ulteriore urna | Fr. | 50.00 |
| - per prima urna di cui art. 18 lett. b) | Fr. | 400.00 |
| - per prima urna di cui art. 18 lett. c) e d) | Fr. | 800.00 |
| - per ogni ulteriore urna di cui art. 18 lett. b), c) e d) | Fr. | 200.00 |
| - rinnovo per ulteriori 20 anni | | 100% della tassa iniziale |

Le spese di tumulazione sono a carico degli eredi.

Tariffe monumenti funebri

- | | | |
|------------------------|-----|--------|
| Posa lapide | Fr. | 100.00 |
| Contorno tomba | Fr. | 50.00 |
| Contorno 2 tombe unite | Fr. | 75.00 |

Capitolo VII – Camera mortuaria

Art. 35

Regolamento per l'utilizzo della camera mortuaria

La camera mortuaria è messa a disposizione gratuitamente su richiesta. Nella camera mortuaria possono essere deposte, in attesa della sepoltura o della cremazione, le salme:

- di persone domiciliate nel Comune;
- di attinenti e patrizi del Comune;
- di persone morte nel Comune.

In casi particolari il Municipio può autorizzare l'utilizzo anche per salme di altre persone, ritenuta la disponibilità della camera mortuaria. In caso di più decessi l'uso della camera mortuaria è attribuito per priorità temporale sulla base del certificato di decesso timbrato dal medico.

L'addobbo funebre come pure la sorveglianza delle salme dovranno essere eseguiti dai parenti del defunto o dal servizio di onoranze funebri da essi incaricato. Le relative spese sono a carico degli eredi. L'apertura e la chiusura della camera mortuaria spettano ai parenti o al servizio di onoranze funebri incaricato.

La pulizia e la disinfezione della camera mortuaria sono gestite dal Municipio. I relativi costi sono a carico del Comune.

Capitolo VIII - Disposizioni finali e penali

Art. 36

Applicazione e entrata in vigore

Il presente regolamento viene applicato immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale di Isonne e relativa ratifica da parte dell'Autorità Cantonale. Esso sostituisce ed annulla il regolamento approvato il 4 dicembre 1989.

Art. 37

Controversie

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere affinché l'ordine ed il decoro del cimitero comunale siano mantenuti facendo riferimento alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino secondo i disposti di legge in materia.

Art. 38

Deroghe

In via eccezionale o in presenza di una situazione grave ed inconsueta, è data facoltà al Municipio, di concedere delle deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente regolamento; le predette deroghe o eccezioni non riguardano i disposti relativi alle tariffe, nonché ogni altra decisione che rientri nell'ambito delle competenze dell'Organo legislativo o di un'altra Autorità.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2015.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 6 aprile 2016.